

GROSIO: LA VITTORIA

Con ordinanza n. 14014 depositata il 25 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nel maggio 2009 dal camperista con il supporto tecnico-giuridico dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. La Suprema Corte ha finalmente riconosciuto che le affermazioni contenute nell'impugnata sentenza del Tribunale di Sondrio "non superano la soglia della mera apparenza di motivazione". Una statuizione che mette ordine nel confuso panorama in cui le autorità giudiziarie trascurano gli obblighi di motivazione dei propri provvedimenti negando al cittadino la possibilità di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle decisioni assunte. Il ricorso per Cassazione si radica nell'ambito di una vicenda giudiziaria iniziata nell'ottobre 2006. In quel tempo il camperista ricorreva al Giudice di pace di Tirano chiedendo l'annullamento del verbale con il quale la Polizia Locale di Grosio contestava la violazione dell'art. 6, comma IV, lett. b) del codice della strada, perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente "è stato trovato in sosta in località Eita in Valgrosina superando la località Fusino oltre la quale la segnaletica vieta il transito alle autocaravan". Tra i motivi del ricorso al Giudice di pace: l'illegittimità dell'ordinanza n. 336/2005 con la quale il Comune di Grosio vietava il transito alle autocaravan nella zona oggetto di accertamento.

Il Giudice di pace, trascurando i motivi di ricorso, confermava il verbale impugnato e la legittimità dell'ordinanza comunale di cui si denunciava l'eclatante difetto di motivazione e l'eccesso di potere. La sentenza era impugnata avanti al **Tribunale di Sondrio** che **respingeva l'appello** ritenendo la pronuncia di primo grado "condivisibile e ben motivata" e confermando altresì la legittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio. Tutto ciò a dispetto di quell'obbligo di motivazione la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l'iter logico attraverso il quale il potere - amministrativo o giurisdizionale - viene amministrato. Un difetto di motivazione che dal Comune di Grosio, responsabile di un'ordinanza patologica, si trasmetteva alle pronunce giurisdizionali di primo e secondo grado: sentenze neppure apparentemente motivate. La sentenza del Tribunale di Sondrio era pertanto impugnata con il ricorso per Cassazione di cui in partenza si diceva.

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del camperista e con l'ordinanza n. 14014/2011 così pronunciava: "alle articolate deduzioni dell'appellante sulla illegittimità dell'ordinanza impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che "l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata" e con il generico e criptico rilievo che "nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale" (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile"). **Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione".** Così concludendo la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Sondrio che dovrà nuovamente pronunciarsi in merito alla riforma della sentenza del Giudice di pace di Tirano.

Auspichiamo a questo punto che il Giudice del Tribunale di Sondrio, prendendo finalmente atto delle motivazioni addotte dai legali del camperista e dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e della lettera prot. 0062674 del 28 luglio 2008 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune a revocare l'illegittima ordinanza anticamper, riformi la sentenza del Giudice di Pace, disapplichi l'ordinanza sindacale e per l'effetto annulli la contravvenzione elevata, condannando il Comune di Grosio alle spese dell'intero giudizio.